

COMUNE DI VILAVALLELONGA

Provincia Dell'Aquila

COMUNE DI VILAVALLELONGA



REGOLAMENTO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. del

Disposizioni preliminari

Art. 1. Oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento disciplina, nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato e regionali, le attività del Comune di Villavallelonga delle organizzazioni di volontariato e di altri enti pubblici e privati appartenenti al Sistema Comunale di Protezione Civile sul territorio comunale.

Il Comune di Villavallelonga concorre alla protezione delle popolazioni, dei territori anche a fini intercomunali, delle attività produttive e dei beni, ivi compresi quelli di interesse artistico e culturale, dagli effetti di pubbliche calamità, attraverso la programmazione e l'integrazione sul territorio dei soggetti pubblici e privati in grado di rispondere efficacemente alle situazioni di emergenza.

Art. 2. Scopo del Regolamento

Lo scopo del presente Regolamento, anche in attuazione dell'art. 108 del D. lgs. 31 marzo 1998 n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59). è quello di costituire, realizzare e disciplinare la gestione di una struttura agile e permanente, volta ad un razionale e tempestivo impiego, al verificarsi di episodi calamitosi, di tutte le risorse umane e materiali disponibili.

Il Comune di Villavallelonga predispone nel bilancio previsionale appositi capitoli di spesa.

Servizio Comunale di Protezione Civile

Art. 3. Servizio Comunale di Protezione Civile – Costituzione

Sotto la diretta responsabilità del Sindaco quale autorità comunale di protezione civile è costituito, ai sensi dell'art. 15 della Legge 24 febbraio 1992 n. 225, dell'art. 108 comma c del D. lgs. 31 marzo 1998 n.112, il Servizio Comunale di Protezione Civile.

Al Servizio Comunale di Protezione Civile partecipa, per quanto di competenza, tutta la struttura amministrativa del Comune di Villavallelonga eventualmente coadiuvata dal Gruppo Comunale di Protezione Civile di cui al successivo art. 13, con le modalità e le competenze descritte nel piano comunale di emergenza di cui al successivo art. 9.

Al Servizio Comunale di Protezione Civile possono essere chiamate a partecipare altresì tutte le amministrazioni dello Stato, delle Regioni, delle Province, dei Comuni, degli Enti Pubblici nazionali e territoriali ed ogni altra istituzione ed organizzazione pubblica e privata presente sul territorio comunale.

Art. 4. Servizio Comunale di Protezione Civile – Compiti e strutturazione

Il Servizio Comunale di Protezione Civile dovrà svolgere ogni attività volta ad assicurare la tutela della integrità dell'incolumità individuale, dei beni, degli insediamenti e dell'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da calamità naturali, da catastrofi e da altri eventi calamitosi.

A tal fine i componenti del Servizio Comunale di Protezione Civile, per quanto di loro competenza, dovranno assicurare:

- a. il rispetto di tutte le norme del presente Regolamento;
- b. tutti gli adempimenti necessari per la corretta applicazione delle norme vigenti e di quelle emanate dal Ministero dell'Interno, dal Dipartimento della Protezione Civile, dalla Regione Abruzzo nonché delle direttive impartite dal Sindaco quale organo locale di protezione civile;
- c. l'organizzazione e lo svolgimento, in coordinamento con i preposti uffici comunali, delle attività indicate nell'art. 3 della Legge 24 Febbraio 1992 n. 225, nonché delle attività relative alla pianificazione degli interventi di emergenza;

Il Servizio Comunale di Protezione Civile è così strutturato:

- Sindaco;
- Ufficio Comunale di Protezione Civile;
- Centro Operativo Comunale (COC);
- Gruppo Comunale dei Volontari di Protezione Civile.

Ufficio Comunale di Protezione Civile

Art. 5. Ufficio Comunale di Protezione Civile – Costituzione

Al fine di coordinare le attività del Servizio Comunale di Protezione Civile nelle attività di previsione, prevenzione, soccorso alla popolazione e superamento delle emergenze così come descritte nell'art. 3 della Legge 225/92, è costituito, sotto la direzione e la responsabilità di un Responsabile d'Area, l'Ufficio Comunale di Protezione Civile.

All'Ufficio Comunale di Protezione Civile fanno capo tutti gli adempimenti per la puntuale applicazione del presente Regolamento nonché di tutti quelli che saranno richiesti in applicazione alle norme emanate dagli organi competenti.

Tutti gli Uffici Comunali sono tenuti a fornire all'Ufficio di Protezione Civile la massima collaborazione e, in caso di emergenza, i dati e la cooperazione richiesti, con precedenza sugli altri adempimenti.

Art. 6. Ufficio Comunale di Protezione Civile – Compiti

L'Ufficio Comunale di Protezione Civile dovrà assicurare:

- a.** l'organizzazione e lo svolgimento delle attività di studio previsionale e preventivo dei rischi incidenti sul territorio del Comune di Villavallelonga;
- b.** l'elaborazione e la realizzazione, di concerto con gli Uffici Comunali coinvolti, del programma pluriennale di prevenzione di cui all'art. 8;
- c.** l'elaborazione e la verifica operativa, di concerto con gli altri enti appartenenti al Servizio Comunale di Protezione Civile, del Piano di Emergenza Comunale di cui all'art. 9;
- d.** l'elaborazione e la realizzazione di appositi strumenti informativi per la popolazione in relazione ai rischi presenti sul territorio ed alle misure di difesa degli stessi, oltre al mantenimento delle relazioni informative con i competenti organi nazionali, regionali e provinciali;
- e.** l'organizzazione operativa delle attività di soccorso alla popolazione, anche attraverso l'acquisto o l'acquisizione di specifiche attrezzature e materiali;
- f.** l'organizzazione e la gestione di un Gruppo Comunale di Volontariato di Protezione Civile (di cui all'art. 13) in grado di coadiuvare adeguatamente le attività ordinarie e straordinarie dell'Ufficio stesso;
- g.** il coordinamento delle attività svolte dalle organizzazioni di volontariato di Protezione Civile di cui al D.P.R. 8 febbraio 2001 n.194 operanti sul territorio comunale di Villavallelonga;
- h.** l'organizzazione e la direzione, in coordinamento con i preposti organi di Protezione Civile di livello superiore di eventuali missioni all'esterno del territorio comunale di Villavallelonga;
- i.** almeno una volta all'anno, la revisione ed il controllo dei materiali e delle attrezzature costituenti la dotazione del Servizio;
- j.** almeno una volta l'anno, la stesura e la presentazione al Sindaco od all'Assessore delegato di una relazione circa la propria attività e le linee di indirizzo programmatico per le attività da svolgere nel corso dell'anno successivo.

In tutti i casi di emergenza l'Ufficio Comunale di Protezione Civile, anche in collaborazione con tutti gli altri Uffici Comunali, dovrà assicurare:

- a.** la pronta reperibilità di un proprio funzionario o di un funzionario del settore di appartenenza;
- b.** l'apertura continuativa dell'ufficio durante le fasi di emergenza, anche mediante turni;
- c.** l'attivazione delle procedure contenute nel Piano Comunale di Protezione Civile;
- d.** il coordinamento delle attività di soccorso alla popolazione;
- e.** l'organizzazione delle attività amministrativa ed organizzativa di emergenza.

Per i compiti di cui ai punti precedenti l'Ufficio Protezione Civile avrà a disposizione un apposito capitolo di spesa da inserire nel bilancio del Comune di Villavallelonga e da utilizzare in conformità alle vigenti norme di contabilità degli Enti Locali.

In caso di necessità ed a seguito di motivato atto deliberativo della Giunta Comunale, il personale dell'Ufficio di Protezione Civile potrà essere temporaneamente integrato da personale ordinariamente incaricato presso altri Uffici Comunali.

Il Sindaco con specifico atto costituisce l'Ufficio Comunale di Protezione Civile individuando il Responsabile.

Comitato Operativo di Protezione Civile

Art. 6-bis. Comitato operativo di protezione Civile – Costituzione

E' costituito il Comitato Operativo di Protezione Civile del Comune di Villavallelonga che, strutturato in forma collegiale, si compone come segue:

- Sindaco, quale organo locale di Protezione Civile, che lo presiede o, in sua vece, Assessore delegato alla Protezione Civile;
- Responsabile dell'Ufficio Protezione Civile che ne è il segretario e ne cura la verbalizzazione delle sedute;
- Comandante o responsabile del servizio di Polizia Municipale;
- Responsabile Gruppo Comunale di Protezione Civile;

I membri del Comitato Operativo di Protezione Civile rappresentano, per quanto di loro competenza, figure di coordinamento relativamente alle funzioni di supporto previste nel sistema comunale di Protezione Civile.

In funzione dell'argomento posto all'ordine del giorno il COPC potrà essere integrato da rappresentanti di Enti Pubblici o privati aventi competenze specifiche nella gestione dei rischi in oggetto.

Art. 6-ter. Comitato Operativo di Protezione Civile – Compiti e Convocazioni

Il Comitato Operativo di Protezione Civile, costituito come al precedente art. 6-bis è presieduto dal Sindaco o, per sua delega, dall'Assessore delegato alla Protezione Civile.

Il comitato Operativo di Protezione Civile, nel rispetto delle vigenti norme ed in relazione alle direttive emanate dal Prefetto e dal Presidente della Giunta regionale quali organi di Protezione Civile, svolge i seguenti compiti:

- a.** definisce i protocolli tra le strutture operative locali del Servizio di Protezione Civile di cui all'art. 11 della Legge 24 febbraio 1992 n. 225 e successive modificazioni, al fine di incrementare la capacità operativa e di favorirne la necessaria integrazione e collaborazione;
- b.** elabora, anche sulla base degli studi raccolti e/o redatti a cura dell'Ufficio di Protezione Civile, le strategie di gestione delle emergenze e le procedure operative più idonee alla salvaguardia dell'incolumità della popolazione;
- c.** definisce opportuni protocolli per l'acquisizione, la strutturazione e l'aggiornamento dei dati da utilizzarsi per la formazione dei programmi e dei piani di protezione civile, curandone l'applicazione;
- d.** definisce le responsabilità ed i compiti delle Funzioni di Supporto all'Emergenza così come indicato all'art. 7 (Strumenti di supporto), indicandone gli operatori responsabili;
- e.** nel quadro delle direttive nazionali, regionali e provinciali, elabora i programmi di formazione degli operatori appartenenti alle strutture operative locali di Protezione Civile, favorendo l'interscambio di conoscenze tra le medesime forze;
- f.** nel quadro delle direttive nazionali, regionali e provinciali promuove e collabora a tutte le iniziative atte a stimolare nei cittadini la formazione di una moderna cultura di protezione civile. A tale scopo, d'intesa con le autorità e gli organismi scolastici, il Comitato Operativo promuove corsi integrativi nelle scuole di ogni ordine e grado, volti a fornire direttamente, o per tramite dei docenti, agli studenti notizie, tecniche, ed esperienze necessarie a tutelare l'integrità della vita, i beni, gli insediamenti e l'ambiente, dai danni provocati da catastrofi o calamità naturali;
- g.** organizza le esercitazioni curandone la strutturazione, le modalità di realizzazione e la loro pubblicità presso la popolazione.

Il Comitato Comunale di Protezione Civile sarà convocato dal Sindaco o dall'Assessore competente:

- a.** in via ordinaria, almeno una volta l'anno;
- b.** in via straordinaria, in occasione di eventi o circostanze potenzialmente critiche per la popolazione, anche a seguito di formale richiesta di uno dei componenti del comitato stesso;
- c.** al verificarsi di eventi calamitosi interessanti direttamente il territorio comunale, il Comitato deve intendersi convocato automaticamente in seduta permanente.

Le convocazioni potranno avvenire tramite comunicazione in via telefonica o via e-mail o, nel caso di eventi di cui al precedente comma c, per le vie brevi e formalizzate nel piano di emergenza di cui all'art. 9.

Le riunioni saranno tenute presso la sala riunioni del Consiglio Comunale o in altro Ufficio degli immobili comunali di appartenenza, che sarà indicato, congiuntamente con l'ordine del giorno, negli avvisi di convocazione.

Al fine di approfondire particolari problematiche, il Comitato Operativo di Protezione Civile ha la facoltà di far partecipare alle proprie sedute rappresentanti di altri Enti, Comuni od Organismi e Forze Armate; ha inoltre la facoltà di avvalersi della consulenza di personalità con comprovata esperienza tecnico – scientifica nel settore in questione.

Gli eventuali oneri connessi con le suddette consulenze, saranno, previa determinazione del Dirigente del Servizio Protezione Civile del Comune di Villavallelonga, a carico dell'Ufficio di Protezione Civile.

Strumenti di supporto all'attività di Protezione Civile

Art. 7. Strumenti pianificatori – definizioni

Al fine di organizzare la propria attività, il Servizio Comunale di Protezione Civile si dota di uno strumento di programmazione delle proprie attività di previsione e prevenzione (Programma Comunale di Previsione e Prevenzione di seguito indicato con "Programma") e di uno strumento di analisi e di studio volto alla ottimizzazione della gestione delle emergenze coinvolgenti la popolazione del Comune di Villavallelonga (Piano di Emergenza Comunale di Protezione Civile di seguito indicato con "Piano").

Il Piano di emergenza ed il connesso Programma di prevenzione dovranno integrarsi con gli analoghi e correlati documenti definiti a livello provinciale, regionale e nazionale.

Art. 8. Programma Comunale di Previsione e Prevenzione

Rappresenta lo strumento di riferimento per la programmazione delle attività di previsione e prevenzione dei fattori di rischio presenti sul territorio comunale, anche in considerazione degli utilizzi dello stesso previsti dal Piano Regolatore Generale del Comune di Villavallelonga.

I contenuti del Programma dovranno essere i seguenti:

- a.** individuazione delle fonti di rischio, classificazione, e mappatura del rischio; dovranno essere considerate anche le fonti di rischio incidenti sul territorio comunale, ma residenti nei territori dei comuni circostanti;
- b.** individuazione, sulla base di quanto emerso durante la fase di valutazione dei rischi, e sulla base degli analoghi studi effettuati a scale territoriali maggiori, delle attività di prevenzione da svolgersi sul territorio comunale;
- c.** individuazione dei fenomeni precursori di evento;
- d.** individuazione degli strumenti di monitoraggio e dei sistemi di preavviso in funzione degli indicatori individuati nelle fasi di studio;

e. individuazione delle priorità, in funzione dei costi previsti e dei benefici attesi, delle attività di prevenzione individuate;

f. individuazione dei mezzi e delle modalità per informare la popolazione dei rischi presenti sul territorio di Villavallelonga e delle azioni da intraprendere in caso di emergenza.

Il Programma è elaborato, di concerto con gli Uffici comunali interessati, dall'Ufficio Protezione Civile, anche attraverso la collaborazione con altri Enti o professionisti, anche sulla base delle indicazioni provenienti dal Comitato Operativo di Protezione Civile.

Il Programma comunale di Prevenzione è approvato dal Consiglio Comunale del Comune di Villavallelonga ed allegato agli strumenti della pianificazione e programmazione territoriale comunale, ha validità triennale ed è comunque aggiornato ogniqualvolta si renda necessario.

L'accesso agli strumenti (piano e programma) sarà consentito nelle forme previste dal disposto dell'art. 10 del D. lgs. 267/00.

Art. 9. Piano Comunale di Emergenza

Rappresenta il documento di riferimento procedurale per le attività di intervento operativo durante le eventuali emergenze di Protezione Civile accadenti sul territorio comunale.

Il Piano di Emergenza Comunale è redatto in versione cartacea ed in versione digitale e, per il mantenimento e l'aggiornamento delle banche dati da esso trattate, utilizza un apposito sistema informativo territoriale di tipo distribuito secondo le indicazioni tecniche fornite dall'Ufficio Comunale di Protezione Civile.

I contenuti del Piano dovranno essere i seguenti:

a. censimento e valutazione delle risorse a disposizione per la gestione delle emergenze;

b. individuazione, sulla base dei contenuti del Programma Comunale di Previsione e Prevenzione, degli scenari di evento sulla base dei quali svolgere l'attività di pianificazione delle emergenze;

c. definizione, in funzione delle singole tipologie di rischio e di evento, del modello di intervento e delle procedure operative da attivarsi durante le emergenze;

d. individuazione delle modalità di coinvolgimento della struttura amministrativa del Comune di Villavallelonga e definizione delle relative competenze;

e. suddivisione funzionale delle problematiche di gestione delle emergenze ed identificazione delle relative figure di responsabili e di coordinatori;

f. individuazione del Centro Operativo Comunale e delle dotazioni tecniche e logistiche necessarie al suo corretto allestimento e funzionamento;

Il Piano, la cui bozza è elaborata dall'Ufficio Protezione Civile, di concerto con gli Uffici Comunali interessati ed anche attraverso la collaborazione con altri Enti o professionisti, sarà sottoposto al parere del Comitato Operativo di Protezione Civile, che potrà apportare le necessarie correzioni.

Il Piano e le successive modificazioni od integrazioni, licenziati dal Comitato Comunale di Protezione Civile, sono approvati dalla Giunta Comunale del Comune di Villavallelonga e trasmessi per conoscenza al Consiglio comunale, al Prefetto di L'Aquila, al Presidente della Provincia di L'Aquila ed al Presidente della Giunta della Regione Abruzzo.

Art. 10. Esercitazioni

Al fine di verificare l'efficacia e l'efficienza del Servizio Comunale di Protezione Civile ed al fine di verificare e ad aggiornare il Piano Comunale di Emergenza, sarà cura dell'Ufficio Protezione Civile predisporre idonee esercitazioni.

Per lo scopo saranno prese iniziative anche di concerto con i Sindaci dei Comuni facenti parte dell'area omogenea che fa capo al COM (Centro Operativo Misto).

Al fine di integrare l'attività del proprio Servizio Comunale di Protezione Civile, il Comune di Villavallelonga, per tramite del proprio Ufficio Comunale competente, prende tutte le iniziative necessarie per inserire l'intero Servizio Comunale nelle esercitazioni programmate dagli organi nazionali, regionali e provinciali di protezione civile.

La copertura finanziaria necessaria per lo svolgimento di tali esercitazioni dovrà trovare riscontro in un apposito capitolo del bilancio comunale.

Strutture Operative di Protezione Civile

Art. 11. Centro Operativo Comunale

Il Sindaco, al verificarsi dell'emergenza nell'ambito del territorio Comunale, si avvale, per la direzione ed il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alla popolazione colpita, del Centro Operativo Comunale (C.O.C.) al cui interno operano, secondo quanto previsto dal Piano Comunale di Emergenza, i responsabili delle Funzioni di Supporto.

Come previsto dal Piano di emergenza provinciale della Prefettura di L'Aquila, in tale struttura potrà essere eventualmente attivato, a seguito dell'emanazione di ordinanza prefettizia, il Centro Operativo Misto (C.O.M.).

Il Sindaco inoltre, in ragione del carattere dell'emergenza, attiva le necessarie intese con i comuni territorialmente interessati.

La sede del Centro Operativo Comunale verrà individuata nel Piano Comunale di Emergenza.

Entro 6 mesi dall'approvazione del presente regolamento, l'Ufficio Protezione Civile presenterà apposito progetto da allegare al Piano di Emergenza e da inserire nel successivo Piano Economico di Gestione al fine di dotare il suddetto Centro Operativo di tutte le infrastrutture e le dotazioni tecniche necessarie per la gestione delle fasi di emergenza tra le quali, principalmente:

- gli arredi (completi delle forniture tecnologiche), per l'installazione delle funzioni di supporto così come descritte nel Piano di Emergenza Comunale di Protezione Civile;
- le infrastrutture tecnologiche;
- una adeguata fornitura tecnica, informatica e di radiocomunicazioni;
- una adeguata fornitura topografica cartacea del territorio Comunale, di quello provinciale e di quello regionale.

Art. 11-bis. Funzioni di Supporto all'Emergenza

Al fine di coadiuvare l'attività del Sindaco presso il Comitato Operativo Comunale sono istituite, secondo lo schema di suddivisione funzionale descritto nel Piano di Emergenza Comunale, le Funzioni di Supporto alla gestione dell'Emergenza.

Ogni Funzione di Supporto è composta da una serie di figure responsabili per la loro competenza specifica e da un coordinatore che, sulla base delle indicazioni provenienti dal Comitato Operativo di Protezione Civile di cui al precedente art. 9-bis, oltreché in funzione delle direttive provenienti dagli organi di coordinamento provinciali o nazionali, ha il compito di organizzare il lavoro dei rispettivi settori e di fornire le informazioni necessarie al Sindaco, sia durante le Emergenze che, attraverso l'Ufficio di Protezione Civile, durante l'ordinaria attività preparatoria.

I componenti delle funzioni di supporto all'emergenza risulteranno scelti sia tra il personale dipendente del Comune di Villavallelonga che tra il personale indicato dai singoli enti partecipanti alle attività di gestione delle emergenze previsti nel Piano di Emergenza Comunale. La nomina dei componenti che risultano dipendenti del Comune di Villavallelonga avverrà con provvedimento del Sindaco, su proposta dell'Ufficio di protezione Civile e sentito il Comitato operativo di Protezione Civile. La nomina dei componenti che risultano appartenenti ad altri enti, dovrà venire ratificata da apposita convenzione redatta a cura dell'Ufficio Comunale di Protezione Civile. Eventuali e successive modifiche inerenti sia la strutturazione che le competenze delle funzioni di supporto nonché ogni variazione sostanziale relativa alla nomina dei coordinatori delle stesse, saranno ratificate con analogo provvedimento.

Volontariato di Protezione Civile

Art. 12. Volontariato di Protezione Civile

Il Comune di Villavallelonga riconosce la funzione del volontariato come espressione di solidarietà sociale, quale forma spontanea di partecipazione dei cittadini all'attività di protezione civile.

Il Comune di Villavallelonga assicura la più ampia partecipazione dei cittadini, delle associazioni di volontariato e degli organismi che lo promuovono, operanti sul territorio Comunale, all'attività di

previsione, prevenzione e soccorso, in vista o in occasione di calamità naturali, catastrofi o eventi di cui alla Legge 225/92 e successive modificazioni.

Il Comune di Villavallelonga riconosce e stimola altresì, per tramite del proprio Ufficio Protezione Civile, le iniziative di volontariato civile e ne assicura il coordinamento anche attraverso la stipula di specifiche convenzioni.

Il Comune di Villavallelonga può concorrere, con il proprio contributo, alle iniziative intraprese dalle organizzazioni di volontariato per la prevenzione dei fenomeni calamitosi e per la tutela delle popolazioni, nonché a quelle di formazione ed informazione nei confronti del volontariato ovvero ad altre attività promosse dalle organizzazioni di volontariato.

I rapporti tra le Associazioni di Volontariato ed il Comune di Villavallelonga verranno regolamentati secondo quanto previsto dalla Legge 11 agosto 1991 n. 266, nel D.P.R. 8 febbraio 2001 n.194, nella Circolare Ministeriale 16 novembre 1994 n. 01768 U.L. e nelle successive disposizioni di legge in materia di volontariato di Protezione Civile.

Art. 13. Gruppo Comunale di Protezione Civile - Costituzione

E' costituito, ai sensi del D.P.R. 8 febbraio 2001 n.194 ed allo scopo di coadiuvare il Servizio Comunale di Protezione Civile nelle attività di previsione, prevenzione, soccorso e superamento dell'emergenza, **il Gruppo Comunale di Volontari di Protezione Civile** del Comune di Villavallelonga (nel seguito del presente documento indicato come G.C.V.P.C.), cui possono aderire, prestando la propria opera senza fini di lucro o vantaggi personali, cittadini di ambo i sessi che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età.

Il Sindaco o suo delegato è il responsabile unico del Gruppo Comunale di Volontari di Protezione Civile; esso, nell'ambito della vigente normativa sul volontariato di protezione civile, organizza, gestisce e coordina le attività del gruppo per tramite dell'Ufficio Protezione Civile, al quale è inoltre demandata la responsabilità del coordinamento operativo in caso di emergenza.

Art. 14. Gruppo Comunale di Protezione Civile - Arruolamento ed appartenenza

Al G.C.V.P.C. del Comune di Villavallelonga possono aderire tutti i cittadini di ambo i sessi che abbiano compiuto il diciottesimo anno d'età.

L'ammissione al gruppo è subordinata alla presentazione di apposita domanda da inoltrare al competente ufficio il quale provvederà a svolgere l'istruttoria della stessa ed a presentarla al Sindaco il quale ha facoltà di accettarla o rifiutarla.

Il Comune di Villavallelonga individua le forme più opportune per incentivare l'adesione dei cittadini alle attività del gruppo di volontariato.

I volontari ammessi al G.C.V.P.C., ad esclusione degli appartenenti alle Forze dell'Ordine, Forze Armate e ai Vigili del Fuoco in servizio o in pensione, sono tenuti a partecipare al corso di base in materia di protezione civile organizzato a cura del Comune.

L'ufficio Protezione Civile provvederà a svolgere le necessarie pratiche per l'inserimento del G.C.V.P.C. e di ogni singolo volontario appartenente, agli appositi albi nazionali, regionali e provinciali del volontariato di Protezione Civile secondo le vigenti normative in materia.

I volontari ammessi sono muniti di tesserino di riconoscimento, rilasciato dall'amministrazione stessa, completo di fotografia, che ne certifichi le generalità, l'appartenenza al gruppo e la eventuale "specializzazione".

I volontari ammessi svolgono la propria attività personale, volontaria e gratuita, senza ulteriori vincoli di dipendenza dal Comune di Villavallelonga se non quelli derivanti dall'applicazione della vigente normativa in materia di Volontariato di Protezione Civile e di funzionamento del Servizio Nazionale di Protezione Civile; essi sono tenuti a partecipare alle attività proposte dal competente Ufficio Protezione Civile con impegno, lealtà, senso di responsabilità e spirito di collaborazione.

Essi non possono svolgere, nelle vesti di volontari di protezione civile, alcuna attività contrastante con le finalità indicate o finalizzata al proprio personale beneficio, né tantomeno sostituirsi in nessuna occasione agli organi preposti alla direzione e al coordinamento degli interventi nelle attività di protezione civile, né svolgere attività e compiti propri di altri enti che concorrono alle operazioni di intervento. È assolutamente vietata l'accettazione di compensi di qualsiasi natura.

L'accettazione ed il rispetto del presente Regolamento, da parte dei volontari del G.C.V.P.C. ne condizionano l'appartenenza allo stesso.

Nel caso in cui l'Ufficio Protezione Civile ne rilevi la necessità, esso potrà disporre, previa informativa argomentata al Sindaco, la sospensione temporanea, in via precauzionale, di quei volontari che disattendano le condizioni riportate nel presente Regolamento. Nel caso di grave inosservanza l'Ufficio Protezione Civile potrà proporre al giudizio insindacabile del Sindaco l'eventuale esclusione del volontario dal G.C.V.P.C.

Al G.C.V.P.C. possono essere affidati compiti di vigilanza urbana e rurale in ausilio alla Polizia Municipale.

Art. 15. Gruppo Comunale di Protezione Civile – Funzionamento

L'ufficio Protezione Civile del Comune di Villavallelonga provvederà, secondo le indicazioni del Sindaco, ad organizzare il G.C.V.P.C. in funzione della capacità operativa dello stesso ed in funzione delle esigenze del servizio.

Il Disciplinare del G.C.V.P.C., elaborato di concerto col competente ufficio ed approvato dalla Giunta Comunale, dovrà prevedere opportuni organi di carattere consultivo delle attività del gruppo

ed opportune strutture di carattere organizzativo delle operazioni che prevedano il più ampio coinvolgimento dei volontari.

L'Ufficio Protezione Civile del Comune di Villavallelonga provvederà con propri appositi capitoli di bilancio ad assicurare i volontari appartenenti al G.C.V.P.C. contro infortuni, malattie o altro, connessi allo svolgimento dell'attività di protezione civile, nonché per la responsabilità civile verso terzi, ai sensi dell'art. 4 della Legge 266/91 e successivi decreti ministeriali di attuazione o altri provvedimenti legislativi in materia.

L'Ufficio Protezione Civile del Comune di Villavallelonga provvederà con propri appositi capitoli di bilancio ad assicurare le attività di formazione ed informazione del personale impiegato nelle attività istituzionali del G.C.V.P.C. ivi comprese quelle di simulazione, provvedendo altresì a garantire ai volontari il rispetto delle vigenti norme sulla prevenzione degli infortuni.

L'Ufficio Protezione Civile del Comune di Villavallelonga definisce e controlla i criteri e i contenuti delle iniziative di formazione e addestramento del volontariato onde assicurare la correttezza delle nozioni impartite e il livello di addestramento, nonché la coerenza con le leggi e le direttive nazionali e regionali.

L'Ufficio Protezione Civile del Comune di Villavallelonga promuove lo svolgimento di attività addestrative e formative dei volontari e loro organizzazioni e può, altresì, fornire loro in comodato gratuito mezzi e attrezzature.

Ai volontari appartenenti al G.C.V.P.C. saranno garantiti i benefici di legge di cui alla vigente normativa riguardante l'attività di volontariato di Protezione Civile.

Eventi Calamitosi

Art. 16. Eventi calamitosi, adempimenti

All'insorgere di situazioni che comportino grave danno o pericolo di grave danno all'incolumità delle persone dei beni e del territorio e che, per loro natura od estensione, debbano essere fronteggiate con mezzi e poteri straordinari, il Sindaco, quale organo locale di protezione civile, oltre a provvedere con tutti i mezzi a disposizione agli interventi immediati, dandone subito notizia al Prefetto ed al Presidente della Giunta Regionale (come previsto dall'art. 16 del D.P.R. n. 66/81 e dall'art. 15 della Legge 225/92), provvede a:

1. l'immediata convocazione con procedura d'urgenza della Giunta Comunale e dei Capigruppo Consiliari, che rimarranno convocati in permanenza;
2. disporre l'attivazione del Centro Operativo Comunale (C.O.C.) di cui al precedente art. 11;
3. valutare l'opportunità di interventi a carattere intercomunale;

4. provvedere alla pronta mobilitazione delle Funzioni di Supporto all'Emergenza, fornire attraverso mezzi idonei informazioni alla popolazione circa l'evolversi del fenomeno e le azioni intraprese dal Servizio Comunale di Protezione Civile indicando anche quali siano le azioni da porre in essere dalla cittadinanza per salvaguardare la propria e l'altrui incolumità;
5. emanare, anche in coordinamento con gli organi di Protezione Civile di livello superiore, ordinanze contingibili ed urgenti finalizzate alla creazione delle condizioni di massima sicurezza possibile per la popolazione;
6. vigilare sull'attuazione, da parte delle strutture locali di Protezione Civile, dei servizi urgenti;
7. relazionare al Consiglio Comunale in relazione all'evoluzione della situazione e delle attività messe in opera.

L'attività del Sindaco e dell'Amministrazione Comunale durante le fasi di emergenza verrà stabilita all'interno del Piano di Emergenza di Protezione Civile.

Art. 20. Stato di crisi

In caso di eventi calamitosi in atto o imminenti ovvero su richiesta dei competenti organi di Protezione Civile nel caso di missioni di protezione civile per emergenze in altre regioni o all'estero, il Sindaco, o l'assessore delegato decreta lo stato di crisi, al fine di attivare tutte le componenti regionali utili per interventi di protezione civile, nonché ogni altra iniziativa ritenuta necessaria.

Nel decretare lo stato di crisi il Sindaco, o l'assessore delegato, attribuisce al Responsabile dell'Ufficio di Protezione Civile Comunale, limitatamente alla durata dello stato di crisi, la direzione del personale degli altri servizi e strutture comunali, posti temporaneamente alle sue dirette dipendenze. In tal caso detto dirigente è sovraordinato al personale addetto alle strutture organizzative comunali a disposizione. L'attività di coordinamento da parte del citato Responsabile del Servizio risulta prioritaria a qualunque altra attività del settore. Le attività richieste dal Dirigente del Servizio di Protezione Civile alle altre strutture durante le fasi dell'emergenza risultano prioritarie rispetto a qualunque altra attività dei singoli settori.

Il Sindaco, o l'assessore delegato, decreta la fine dello stato di crisi, dandone comunicazione agli enti interessati alla rilevazione dei danni e, nel caso di eventi per i quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza nazionale, si raccorda con gli organi dello Stato competenti all'emanazione delle ordinanze per l'attuazione di interventi urgenti di superamento dell'emergenza, secondo quanto previsto dall'art. 107, comma 1, lettera c), del D. lgs. 112/1998.

In caso di proclamazione dello stato di crisi, o in situazioni di emergenza ovvero nel caso di missioni di protezione civile, la Giunta Municipale, con propria deliberazione può autorizzare il dirigente dell'Ufficio Comunale di Protezione Civile a sostenere, anche mediante apertura di credito, le spese ritenute necessarie nell'ambito delle categorie e del tetto di spesa individuati nella

stessa deliberazione. Con il medesimo atto la Giunta Comunale può nominare il funzionario delegato per la gestione delle aperture di credito.

Nel caso di eventi calamitosi di eccezionale gravità, il Sindaco, o l'assessore delegato, è autorizzato a provvedere con proprio decreto all'apertura di un conto corrente bancario o postale sul quale possono confluire le offerte spontanee di enti e soggetti pubblici e privati.

I fondi raccolti sono destinati a interventi urgenti per il ristabilimento di normali condizioni di vita nell'area colpita dall'evento calamitoso.

Disposizioni finali

Art. 21. Pubblicità del Regolamento

Copia del presente Regolamento a norma dell'art. 62, comma 60 del T.U.L.C.P. del 3 marzo 1934 n. 383 e dell'art. 25 della Legge 27 Dicembre 1985 n. 816 e successive modificazioni, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento, nonché nel Centro Operativo Comunale di cui al precedente Art. 11.

Copia del presente Regolamento verrà inoltre inviata per conoscenza al Prefetto di L'Aquila, al Presidente della Provincia di L'Aquila ed al Presidente della Giunta Regionale.

Art. 22. Entrata in vigore del Regolamento

Il presente Regolamento entrerà in vigore nei termini stabiliti dagli articoli dello Statuto Comunale.

Art. 23. Termini di validità del Regolamento

Il presente Regolamento rimarrà in vigore a tempo indeterminato fino alla stesura di un nuovo regolamento che ne aggiorni i contenuti.

Con l'adozione del presente regolamento, ogni norma regolamentare o comunque adottata da organi del Comune di Villavallelonga che risulti in contrasto con le disposizioni disciplinate dal presente Regolamento, si deve considerare abrogata.

Tutti i dipendenti comunali ed i responsabili dell'Amministrazione hanno l'obbligo di rispettarlo e di favorirne l'applicazione.